

# La mediazione deve essere svolta con la presenza di tutte le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori

Trib. di: Milano - Ordinanza del: 07-05-2015 - Giudice: Anna Cattaneo

Materia: Altre, Responsabilità professionale, Risarcimento danni - Argomento:

Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro, Effettivo svolgimento del primo incontro, Mediazione delegata, Partecipazione personale

Secondo il Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa Anna Cattaneo, la mediazione deve essere svolta con la presenza personale delle parti, assistite dai rispettivi avvocati. Il giudice ha imposto alle parti di entrare concretamente ed effettivamente nel merito della controversia, al fine di addivenire ad una sua soluzione stragiudiziale. Difatti, in tutte le mediazioni, soprattutto quelle delegate, la formale presenza delle parti – finalizzata cioè ad ottenere un verbale di mancata conciliazione e dichiarare compiuto il tentativo di mediazione -, altro non sarebbe che l'elusione dell'ordine del giudice che ha invitato le parti ad esperire il tentativo di conciliazione, avendo intravisto la "mediabilità" della controversia. Infine, il giudicante ha auspicato che gli avvocati adottino un atteggiamento di maggiore collaborazione nell'interesse delle parti, consentendo il raggiungimento dell'auspicato accordo.

## Il Provvedimento

### TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice dott. Anna Cattaneo,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2015,

letti gli atti ed i documenti di causa,

sentite le parti,

rilevato che parte attrice ha richiesto alla commercialista convenuta il risarcimento del danno, quantificati in circa 80 mila euro, per avere la stessa svolto l'incarico conferitole (predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva anni di imposta 2006-2009) senza la diligenza richiesta dalla professione esercitata ex art.1176 c.c. comma 2;

rilevato, in particolare, che l'inadempimento della XX consisterebbe, in primo luogo, nel non aver comunicato al cliente alle scadenze di legge né l'an né il quantum delle imposte che avrebbe dovuto versare al fisco come persona fisica e come società, in secondo luogo nel non aver comunicato al cliente di aver ricevuto gli avvisi di irregolarità (avvisi bonari) con la conseguenza che le imposte dovute (persone fisiche, irap e iva) sono lievitate di interessi, sanzioni e spese per circa 80 mila euro, rilevato che parte convenuta non ha contestato il conferimento dell'incarico, ma ha sostenuto di aver sempre dato comunicazione al YY circa le imposte da pagare (producendo documentazione) e solo nell'anno 2008 (anno di imposta 2007) ha chiesto al cliente/amico, per ragioni personali e di studio, di versare a settembre quando avrebbe dovuto versare a giugno sobbarcandosi i costi del ravvedimento operoso, ha sottolineato che l'attore, pur a conoscenza delle tasse da pagare, era orientato a rinviare il più possibile i propri obblighi tributari, pertanto i ritardi nei pagamenti erano imputabili esclusivamente a lui,

rilevato che alcuni aspetti della controversia non sembrano del tutto chiariti negli scritti difensivi, né

sono oggetto di prova orale,  
rilevato che a fronte di eventuali inadempimenti della professionista sono allo stesso addebitabili solo i danni conseguenza immediata e diretta del suo comportamento colposo, con esclusione delle somme che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza,  
ritenuto pertanto che sarebbe necessario disporre una CTU contabile, richiesta anche da parte attrice, che chiarisca alcuni profili sia in ordine all'an che al quantum,  
ritenuto che sarebbe nell'interesse di tutte le parti trovare una composizione amichevole e transattiva della vertenza che possa consentire, tra l'altro, il risparmio delle ingenti somme della CTU contabile e le spese della prosecuzione del giudizio,  
ritenuto che, visti i pregressi rapporti di amicizia di parte attrice e parte convenuta (che hanno portato anche al rimborso spontaneo di €.7000,00) le stesse potrebbero utilmente sedersi ad un tavolo di mediazione, unitamente ad un funzionario della compagnia di assicurazioni che ha gestito la pratica, sfruttando il procedimento di mediazione per addivenire ad una composizione amichevole della controversia, alla presenza dei rispettivi difensori i quali dovrebbero operare, nell'interesse dei loro assistiti, al raggiungimento dell'accordo, abbandonando una certa animosità che si è registrata alla scorsa udienza e che si percepisce dagli scritti difensivi,  
ritenuto che la mediazione che dispone il giudice ai sensi dell'art.5 comma 2 D.lgs. 28/2010 deve essere effettivamente svolta con la presenza di tutte le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori, non essendo sufficiente l'espletamento delle formalità di cui all'art.8 c. 1 del D.lgs. citato, proprie del primo incontro che ha la funzione meramente informativa,

**P.Q.M.**

Visto l'art.5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010,

Dispone l'esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione,

Precisa che la mediazione, in quanto disposta dal giudice, non può limitarsi all'incontro informativo di cui all'art. 8 co.1 , dovendo il tentativo di mediazione essere effettivamente espletato e quindi dovendo le parti personalmente partecipare alla vera e propria procedura di mediazione,

Sottolinea che l'esperimento del procedimento è condizione di procedibilità della domanda,

Fissa udienza per il giorno 7.10.2015 ore 9.40 per verificare l'esito della procedura di mediazione, riservando la decisione sulla CTU contabile e sulle prove orali articolare dalle parti.

Si comunichi.

Milano, 7 maggio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Anna Cattaneo